

COSTRUZIONE SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA



DISCIPLINARE

**PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLE
AUTORIZZAZIONI E / O NULLA OSTA
PER L'ATTIVITA' EDILIZIA IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE
E OCCUPAZIONI DELLA SEDE STRADALE,
AI SENSI DEGLI ARTT. 20, 21 E 26 DEL D.LGS N. 285/92 E S.M.I.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized vertical stroke followed by a loop and a horizontal stroke, with the letters 'L' and 'V' written below it.

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Disciplinare per l'espletamento delle attività legate alle autorizzazioni e/o nulla osta per l'attività edilizia in fascia di rispetto stradale e occupazioni della sede stradale, ai sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.

TRA

- l'ing. Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT) il giorno 21.03.1961, domiciliato/a per la carica in Venezia, Cannaregio n.23, Fondamenta Santa Lucia, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n.3901, codice fiscale 80007580279, a quanto infra autorizzata con deliberazione n. 2017 in data 6 dicembre 2017 della Giunta Regionale del Veneto; in qualità di "Concedente";

E

il sig. Giovanni Salvatore D'Agostino, nato a Castelvete sul Calore (AV) il giorno 23/12/1962, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, in qualità di Direttore Tecnico rappresentante della: SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA, con sede legale in Torino, Via Inverio n.24/A, con capitale sociale di Euro 200.000.000,00, versato per Euro 85.007.500,00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 10201260014, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della FININC S.P.A., codice fiscale 00504030016 a sua volta controllata del CONSORZIO STABILE SIS SCPA, socio di maggioranza della medesima società, che interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitigli con Procura Speciale con atto del Notaio Anna Colombo in Torino – repertorio n. 53906 del 07/06/2017, in qualità di "concessionario";

PREMESSO CHE

- il 29 maggio 2017 è stato sottoscritto il Terzo Atto Convenzionale tra la Regione del Veneto e la Società Superstrada Pedemontana Veneta Spa, che costituisce il principale strumento di garanzia per un'efficiente esecuzione del contratto, una corretta allocazione dei rischi tra le parti e il raggiungimento degli obiettivi che il Concedente si è prefissato;

- nel suddetto Atto, per quanto concerne le concessioni relative a occupazioni e/o attraversamenti ed alle utilizzazioni della sede della Superstrada e relative pertinenze, è stato previsto quanto segue:

- art. 2, comma 3: *“Sono affidate al Concessionario le attività ed i compiti necessari per... [omissis] l'esercizio della Superstrada, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli del presente Atto”*;
- art. 4, comma 1 *“...in particolare il Concessionario provvede: [omissis] d) alla manutenzione ordinaria dell'Opera [omissis], mantenendo integra la funzionalità dell'infrastruttura e provvedendo tempestivamente ad ogni necessaria attività; e) all'erogazione, al mantenimento ed al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie alla gestione della Superstrada”*;

- art. 4, comma 4: “... *Qualora il Concessionario constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto della Superstrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge*”;
- art. 5, comma 1: “*Al Concessionario spettano le seguenti facoltà: a) gestire direttamente o tramite terzi – a titolo oneroso – pertinenze, strutture di servizio ed ogni altro bene (materiale e/o immateriale) direttamente o indirettamente connesso al sistema infrastrutturale e di introitarne i relativi proventi; b) accordare a titolo oneroso, le concessioni relative a occupazioni e/o attraversamenti ed alle utilizzazioni della sede della Superstrada e relative pertinenze e di introitarne i proventi [omissis]*”.

- il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., ha disciplinato al titolo II, capo I, la tutela delle strade e aree pubbliche, intervenendo normativamente sulla regolamentazione delle occupazioni della sede stradale (art. 20), delle opere depositi e cantieri stradali (art. 21), delle pertinenze delle strade (art. 24) e degli attraversamenti e uso della sede stradale (art. 25). Infine l’art. 26 ha stabilito la competenza al rilascio: “*Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; [omissis] Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni*”.

- la circolare ANAS n. 109707 del 29 luglio 2010, ha definito in ambito autostradale, la distanza minima “inderogabile” dal confine stradale da osservare nelle edificazioni e nei sostegni di linee elettriche aeree. A seguito di numerose segnalazioni circa la difficoltà di posizionare i sottoservizi a distanza regolamentare ovvero di ricollocare alcuni impianti già esistenti in pertinenza o fascia di rispetto autostradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 27876 del 18 maggio 2011 rispondendo all’Ispettorato di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali si è determinato in merito alla posa di sottoservizi in fascia di pertinenza e di rispetto autostradale.

- la Giunta regionale con deliberazione n. 2017 del 6 dicembre 2017 (BUR n. 4 del 9 gennaio 2018), al fine di eliminare frammentazioni di competenze che possono essere causa di diseconomie procedurali nonché per ragioni di celerità attuativa ed economia di mezzi, ha ritenuto di delegare il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a., allo svolgimento delle attività legate al rilascio dell’autorizzazione ad eseguire attività edilizia (edificazioni, recinzioni, muri di sostegno) lungo la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta o nelle sue fasce di rispetto. La delega ricomprende altresì il rilascio di nulla osta a occupazioni temporanee (depositi, cantieri) lungo la strada o nelle sue fasce di rispetto e l’esercizio delle autorizzazioni anche in deroga per la posa di sotto-sovra servizi in area di pertinenza e fascia di rispetto stradale.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra generalizzate, convengono quanto segue.



Art 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.



Art 2
Oggetto

1. Il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a., è delegato allo svolgimento delle attività strumentali ed ausiliarie alla gestione della Superstrada finalizzate al rilascio di:
 - autorizzazioni per attività edilizia in fascia di rispetto stradale, ai sensi dell'art. 26 e segg. del D.Lgs. 285/92;
 - nulla osta per occupazioni della sede stradale, anche in fascia di rispetto stradale, ai sensi degli artt. 20, 21 e segg. del D.Lgs 285/92;
 - autorizzazioni per l'adeguamento di sottoservizi preesistenti nelle fasce di pertinenza o nelle fasce di rispetto, ex circolare ANAS n. 109707 del 29 luglio 2010;
 - autorizzazioni, anche in deroga, per i sostegni verticali di linee elettriche aeree esterne, ex circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 27876 del 18 maggio 2011.

2. Le parti convengono con il presente atto, di disciplinare le modalità della delega conferita, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2017 del 6 dicembre 2017 negli articoli che seguono.

Art 3

Modalità di espletamento e tempi

1. il Concessionario dovrà indicare in ogni atto autorizzativo o di nulla osta, gli estremi dell'atto di conferimento della delega, riportando la seguente dicitura: "atto di conferimento di delega dei provvedimenti di autorizzazione e nulla osta ex artt. 26 del D.Lgs 285/92 approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2017 del 6 dicembre 2017 in applicazione degli artt. 2, 4 e 5 del Terzo Atto convenzionale sottoscritto il 29 maggio 2017.";

2. il Concessionario, provvederà a concludere la procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi e di nulla osta nel termine di 30 giorni dall'istanza del richiedente;

3. per l'adeguamento di sottoservizi preesistenti nelle fasce di pertinenza o nelle fasce di rispetto, gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, compresi adeguamenti, ristrutturazioni, rettifiche o razionalizzazioni, pur necessitando di apposita autorizzazione alla loro esecuzione, non devono richiedere un nuovo titolo concessorio o autorizzativo;

4. per i sostegni verticali di linee elettriche aeree esterne, il loro distanziamento minimo potrà essere derogato avendo cura, da parte del concessionario, di garantire la sicurezza del traffico veicolare con l'adozione di appositi accorgimenti che evitino il rischio di interferenza tra eventuali veicoli in svio dalla carreggiata stradale.

5. in coerenza con quanto già stabilito dalla Società Veneto Strade Spa che ha in gestione la rete viaria regionale, la tariffa per la concessione e autorizzazione dovrà prevedere gli oneri di



istruttoria, sopralluogo e canone sulla base degli importi già stabiliti da Veneto Strade Spa per le strade in concessione, di cui al successivo articolo 4;

6. il Concessionario, nell'ambito della procedura di rilascio pareri, si dovrà attenere alle disposizioni del codice della strada, suo regolamento di esecuzione e, congiuntamente a quanto stabilito, come per i casi di concessioni autostradali, dalla circolare ANAS n. 109707 del 29 luglio 2010 (per le edificazioni fuori ed all'interno dei centri abitati) e dalla nota ministeriale n. 2876 del 18 maggio 2011 per quanto riguarda i sottoservizi ed i sostegni di linee elettriche aeree esterne.

Art 4

Tariffe e aggiornamenti

1. Le parti convengono di stabilire le tariffe per oneri di istruttoria, sopralluogo e canone sulla base degli importi già stabiliti da Veneto Strade Spa per le strade in concessione, CAV Spa e Anas, come di seguito rappresentato:

Attraversamenti / Parallelismi		Immobili in fascia di rispetto (nuovo od esistente)
Oneri per istruttoria (compreso sopralluogo)	Canone di occupazione	Oneri per istruttoria (compreso sopralluogo)
€. 157,58	Tabella "A" Anas di cui al provvedimento del Presidente di Anas Spa 24/11/2014 (GURI 148 del 16/12/2014)	€. 157,58

Art 5

Facoltà del Concedente

1. Il Concedente si riserva la facoltà di:
 - a. eseguire accertamenti e controlli su quanto previsto al precedente art. 3 del presente disciplinare;
 - b. proporre integrazioni/modifiche al presente disciplinare al fine di migliorarne l'efficacia.

Art 6

Vigilanza, potere sostitutivo e penali

1. In caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario agli impegni assunti con il presente disciplinare, il Concedente procederà con la messa in mora del Concessionario

assegnando un termine per l'adempimento, non inferiore a 10 giorni. Qualora il Concessionario non adempia nei termini prescritti, verrà applicata la sanzione di cui alla lettera l) del Capitolo 2 del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e penali" (Allegato E2) del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto tra le parti il 29 maggio 2017, secondo i limiti e le modalità nello stesso definiti.

2. In caso di inerzia da parte del Concessionario, nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi e di nulla osta nel termine stabilito dal comma 2 dell'art 3 del presente disciplinare è ammesso su istanza del richiedente, l'avvio del procedimento sostitutivo da parte della Struttura di Progetto regionale, titolare del potere delegato, che provvederà all'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo medesimo.
3. Avverso il provvedimento di diniego del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa, è ammesso, entro sessanta giorni dal decorso dei termini di cui al comma 2 dell'art 3, ricorso ordinario gerarchico al Direttore della Struttura regionale competente al rilascio del titolo medesimo e titolare del potere delegato, che provvederà nei successivi sessanta giorni.
4. Avverso il provvedimento regionale, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
5. Il mancato rispetto delle norme previste nel presente disciplinare, troverà applicazione quanto previsto alla lettera l) del Capitolo 2 del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni e penali" (Allegato E2) del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto tra le parti il 29 maggio 2017, secondo i limiti e le modalità nello stesso definiti.

Art 7

Responsabilità

Il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa, ovvero il legittimato al titolo abilitativo rilasciato, è responsabile per danni a cose, persone o animali che dovessero verificarsi in conseguenza del rilascio dei titoli di cui al comma 1 dell'art. 2.


Art 8

Disposizioni finali e foro competente

1. Il Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa con la firma del presente disciplinare solleva la Regione del Veneto da ogni onere economico aggiuntivo in quanto ricompreso nelle tariffe previste all'art 4.
2. Il presente disciplinare non comporta oneri finanziari a carico della Regione del Veneto.
3. Le parti concordano di fissare come foro competente il foro di Venezia.

Venezia li 23-01-2018

Il Concedente



Il Concessionario



Tabella "A"

ATTRAVERSAMENTItrasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei

Formula per la determinazione del canone di concessione

$$C = \{[(Ct \times La \times Tpx \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \\ + [(V \times La) \times (0,003 + (0,002 \times Kt))]\} \times Kr$$

dove

- Ct** = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (tabulato n. 6.5.16458 al metro quadrato)
- La** = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.
- Tp** = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).
- Ku** = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza ed è pari a
- Ku = 1** qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;
 - Ku = 2** qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;
 - Ku = 0,5** qualora trattasi di attraversamento aereo con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;
 - Ku = 1,5** qualora trattasi di attraversamento aereo con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.
- Ko** = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada. **Ko = 2** se vengono utilizzate; **Ko = 1** se non vengono utilizzate.
- Kt** = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in solloscuolo;
Kt = 12
- i** = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene pari al 5%.
- V** = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario
- 0,003** = (1,5% x 20%) = prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.
- 0,002** = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2% del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.
- Ki** = è il coefficiente di maggiorazione, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, commisurato da 1 a 5 in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi.
- Kr** = coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT, pari a 1,3690 (periodo: Agosto 1998 - Giugno 2014)

INDICAZIONE DEL PREZZO AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE (OPERAI ED IMPIEGATI - GENERALI)



Handwritten signature and initials.

